Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA

10ª Commissione permanente
(industria, commercio e turismo)

13ª Commissione permanente
(territorio, ambiente, beni ambientali)

DISEGNO DI LEGGE N. 1541

Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea

EMENDAMENTI DEI RELATORI
18.100 - 18.200 - 19.100 - 20.100 - 22.100 - 22.200 - 22.300 - 22.400 - 23.100 - 26.100 - 29.100 - 30.100 - 30.200 - 30.300 - 30.0.100 - 30.0.200 - 32.100 - 34.100 - 34.0.100
E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

A cura degli Uffici di Segreteria delle Commissioni 10ª e 13ª

AS 1541

SUBEMENDAMENTO

All'emendamento 18.100, dopo il capoverso "9-bis" aggiungere il seguente:

«9-*ter*. Alle imprese che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie per un importo complessivo superiore a quello dell'anno precedente, si applica l'esclusione dall'imposizione Ires e Irap sul reddito di impresa dell'investimento incremental e, rispetto all'anno precedente.

8-*ter*. Le campagne pubblicitarie di cui al comma precedente devono essere effettuate, alternativamente o cumulativamente, attraverso mezzi di comunicazione di massa di imprese iscritte al registro degli operatori di comunicazione di cui all'art. 1, comma 6, lettera *a)*, numero 5 legge 31 luglio 1997, n. 249, nonché pubblicità esterna e circuiti cinematografici.

8-*quater*. L'attestazione di effettività delle spese sostenute per la realizzazione e la diffusione delle campagne pubblicitarie di cui al comma 8-*bis* è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore legale o da un iscritto all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili».

*Conseguentemente, dopo l'***articolo 33,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 33-*bis*.

(Riduzioni di spesa della presidenza del Consiglio dei Ministri)

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri concorre al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica con un risparmio complessivo di 40 milioni di euro per l'anno 2014 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, con le seguenti modalità:

a) riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 6 del 2010 come rideterminata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2013, n. 147 di 3 milioni di euro per l'anno 2014 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015;

b) riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152 come rideterminata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2013, n. 147 di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015;

c) riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 come rideterminata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2013, n. 147 di 20 milioni di euro per l'anno 2014;

d) riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 come rideterminata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2013, n. 147 di 7 milioni di euro per l'anno 2014 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015; riduzione degli stanziamenti di spesa iscritti sullo stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri di 10 milioni di euro per l'anno 2014 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, secondo quanto indicato nel decreto».

PELINO

GRUPPO FORZA ITALIA - POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

18.100/1

A.S. 1541

Emendamento

All'articolo 18 dopo il comma 9 inserire il seguente:

"9-*bis*. All'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente :

6. I finanziamenti di cui al comma I possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura massima dell'ottanta per cento dell'ammontare del finanziamento. In tali casi, ai fini dell'accesso alla garanzia, la valutazione economico-finanziaria e del merito creditizio dell'impresa, in deroga alle vigenti disposizioni del Fondo di garanzia, è demandata al soggetto richiedente, nel rispetto di limiti massimi di rischiosità dell'impresa finanziata, misurati in termini di probabilità di inadempimento e definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il medesimo decreto individua, altresì, le condizioni e i termini per l'estensione delle predette modalità di accesso agli altri interventi del Fondo di garanzia, nel rispetto delle autorizzazioni di spesa vigenti per la concessione delle garanzie del citato Fondo.

b) dopo il comma 8-*bis* è inserito il seguente:

"8-*ter*. Alla concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 4, si provvede a valere su di un'apposita contabilità speciale del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Alla predetta contabilità sono versate le risorse stanziate dal comma 8 e i successivi eventuali stanziamenti disposti per le medesime finalità.".

18.100

Relazione illustrativa

L'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ha introdotto uno strumento di efficace sostegno al tessuto imprenditoriale del Paese, volto a facilitare l'ammodernamento dell'apparato produttivo delle piccole e medie imprese attraverso facilitazioni per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature, nonché per gli investimenti in hardware, software e tecnologie digitali.

Lo strumento, che recupera l'apprezzata capacità anticiclica di pregresse esperienze di sostegno alle imprese ed è, perciò, noto come "Nuova Sabatini", ha avuto immediato riscontro positivo, mostrando un particolare gradimento da parte del mondo imprenditoriale, tanto che, in soli due mesi di attività, è stato registrato l'utilizzo di circa la metà delle risorse disponibili per i finanziamenti. Con riferimento ai primi tre mesi di operatività (aprile, maggio e giugno), infatti, risultano presentate 4.285 domande, cui corrisponde un ammontare di finanziamento complessivo di importo per circa 1.288 milioni di euro e un impegno finanziario di risorse da destinare al contributo rapportato agli interessi pari a circa 98 milioni di euro.

Il successo dell'intervento è ascrivibile in buona misura alla sua natura composita. Lo strumento prevede, infatti, l'associazione a finanziamenti erogati dal sistema bancario - a tassi di mercato - di un contributo concesso dal Ministero dello sviluppo economico rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti. Nel vigente testo dell'articolo 2, l'erogazione dei finanziamenti è effettuata a valere su un plafond di provvista istituito presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A., costituito con risorse derivanti dal risparmio postale. Rafforza ulteriormente la capacità delle imprese di accedere al credito la previsione della possibilità di ammissione dei finanziamenti, fino all'80 per cento del loro ammontare, alla garanzia del Fondo centrale di garanzia.

Tenuto conto del dimostrato gradimento verso l'intervento palesato dal mondo imprenditoriale, che ne mostra la natura di strumento idoneo a facilitare la ripresa economica del Paese, la norma ora formulata è volta a rafforzare l'efficacia dell'intervento, rendendolo ancora più agile, sia sotto il profilo dell'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, sia sotto il profilo contabile.

Con riferimento al Fondo di garanzia, in particolare, la norma introduce nell'articolo 2, comma 6 (che nel testo vigente già prevede modalità semplificate di concessione della garanzia), criteri tendenzialmente automatici di accesso al predetto Fondo, rimettendo la valutazione economico-finanziaria e del merito di credito delle imprese agli intermediari finanziari richiedenti la garanzia, sebbene entro specifici e predeterminati limiti di rischiosità delle stesse imprese, da fissare con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Seconda semplificazione di ordine procedurale è la previsione, di cui al nuovo comma 8-ter dell'articolo 2, di un'apposita contabilità speciale per la concessione ed erogazione dei contributi.

La modifica riveste, peraltro, particolare interesse anche in quanto la Nuova Sabatini può costituire terreno di sperimentazione per una successiva eventuale estensione della semplificazione agli altri interventi del Fondo di garanzia per le PMI concessi dal Ministero

dello sviluppo economico, che viene riferita al Fondo per la crescita sostenibile istituito presso lo stesso Ministero dall'articolo 23 del decreto-legge 83/2012, come convertito dalla legge 134/2012.

L'innovazione deriva dalla necessità di assicurare celerità allo strumento. Le procedure previste per l'ordinaria gestione in bilancio delle risorse compromettono, invero, la particolare speditezza connaturata all'intervento. Infatti, come è noto, i tempi necessari al controllo preventivo da parte dell'Ufficio Centrale del Bilancio comportano la posticipazione dell'efficacia del provvedimento di concessione del contributo di almeno un mese e, quindi, condizionano di conseguenza anche l'efficacia del finanziamento bancario.

A.S.1541

Subemendamento all'emendamento 18.200 dei relatori

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: " ed è estesa alle imprese ubicate su tutto il territorio nazionale"

On. Consiglio

On. Arrigoni

On. Candiani

18.200/1

AS 1541

All'art. 18 aggiungere il comma 10

L'agevolazione di cui all'articolo 1 commi 271-279 della legge 296/2006 è applicabile anche per le opere in corso al 1° gennaio 2007, già iniziate in esercizi precedenti al periodo di applicazione dell'agevolazione.

I RELATORI

18.200

~~18.400~~

EMENDAMENTO

AL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE DEL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 91,

DISPOSIZIONI URGENTI PER IL SETTORE AGRICOLO, LA TUTELA AMBIENTALE E L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITARIA, IL RILANCIO E LO SVILUPPO DELLE IMPRESE, IL CONTENIMENTO DEI COSTI GRAVANTI SULLE TARIFFE ELETTRICHE, NONCHÉ PER LA DEFINIZIONE IMMEDIATA DI ADEMPIMENTI DERIVANTI DALLA NORMATIVA EUROPEA:

MODIFICHE DELL'ART. 19 (MODIFICHE ALLA DISCIPLINA ACE - AIUTO CRESCITA ECONOMICA)

All'art. 19, del d.l. 24 giugno 2014, n. 91 il comma 2 è modificato come segue:

"2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano alle società ammesse a quotazione le cui azioni sono negoziate dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sono subordinate alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea richiesta a cura del Ministero dello sviluppo economico. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.".

Relazione

Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91 ha previsto all'art. 19 il potenziamento del 40% dell'incremento del capitale proprio delle società ammesse a quotazione ai fini del calcolo del benefico aiuto alla crescita economica (A.C.E.).

L'A.C.E. si sostanzia in una deduzione dal reddito delle società di capitale, delle società di persone e delle ditte individuali in contabilità ordinaria, commisurata al rendimento nozionale del capitale proprio. L'obiettivo è quello del rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo italiano mediante l'esclusione dalla base imponibile di un importo commisurato agli incrementi dei mezzi propri rispetto a quelli esistenti alla chiusura degli esercizi precedenti.

La norma è rivolta alle *società le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati di Stati membri della UE o aderenti allo Spazio economico europeo, per il periodo di imposta di ammissione ai predetti mercati e per i due successivi.*

La norma si applica alle *società la cui ammissione alla quotazione avviene dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sono subordinate alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea richiesta a cura del Ministero dello sviluppo economico*

La presente proposta di emendamento mira a coordinare la decorrenza della norma con i requisiti sostanziali.

19. 100

(I RELATORI)

Poiché il requisito è che le società abbiano azioni quotate è opportuno abbandonare il criterio della ammissione alla quotazione a favore di un criterio direttamente rappresentativo della quotazione stessa, rappresentato dall'avvio delle negoziazioni.

* * *

A.S. 1541

EMENDAMENTO

All'articolo 20, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) all'articolo 104-bis, al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Nelle medesime assemblee le azioni a voto plurimo conferiscono soltanto un voto e non si computano i diritti di voto assegnati ai sensi dell'articolo 127-*quinquies*."; al comma 3, all'alinea, prima delle parole "non hanno effetto" sono inserite le seguenti: "le azioni a voto plurimo conferiscono soltanto un voto e" e dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: "b-bis) le maggiorazioni di voto spettanti ai sensi dell'articolo 127-quinquies";

b) al comma 1 la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) all'articolo 106, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: "1-bis Nelle società diverse dalle PMI l'offerta di cui al comma 1 è promossa anche da chiunque, a seguito di acquisti, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del venti per cento in assenza di altro socio che detenga una partecipazione più elevata.

"1-ter Gli statuti delle PMI possono prevedere una soglia diversa da quella indicata nel comma 1, comunque non inferiore al venti per cento ne' superiore al quaranta per cento. Se la modifica dello statuto interviene dopo l'inizio delle negoziazioni dei titoli in un mercato regolamentato, i soci che non hanno concorso alla relativa deliberazione hanno diritto di recedere per tutti o parte dei loro titoli; si applicano gli articoli 2437-bis, 2437-ter e 2437-quater del codice civile.";

c) al comma 1 la lettera g) è sostituita dalla seguente: "g) nei commi 3, lettera a), 3-bis, 4, 5 e 6, dell'articolo 106, le parole: "nel comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "nei commi 1, 1-bis e 1-ter"; nel comma 3, lettera b) dell'articolo 106, le parole: "nel comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "nei commi 1 e 1-ter";

20.100

(Segue)

d) al comma 1, lettera q), le parole " Nelle società i cui statuti consentono la maggiorazione del diritto di voto, per capitale si intende il numero complessivo dei diritti di voto" sono sostituite dalle seguenti: "Nelle società i cui statuti consentono la maggiorazione del diritto di voto o hanno previsto l'emissione di azioni a voto plurimo, per capitale si intende il numero complessivo dei diritti di voto";

e) al comma 1, lettera aa), capoverso articolo 127-*quinquies*, al comma 1, le parole: "In deroga all'articolo 2351, quarto comma, del codice civile," sono soppresse, il comma 3 è sostituito dal seguente."la cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito, ovvero la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'art. 120, comma 2, comporta la perdita della maggiorazione del voto. Se lo statuto non dispone diversamente , il diritto di voto maggiorato: a) è conservato in caso di successione per causa di morte nonché in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni; b) si estende alle azioni di nuova emissione in caso di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile"; al comma 4, dopo le parole: "la maggiorazione del voto si estenda" è inserita la seguente: "proporzionalmente";

f) al comma 1, dopo la lettera aa), è inserita la seguente: "aa-bis) dopo l'art. 127-*quinquies* è inserito il seguente:

<<Art. 127-*sexies.-(Azioni a voto plurimo).-* 1. In deroga all'art. 2351, quarto comma, del codice civile, gli statuti non possono prevedere l'emissione di azioni a voto plurimo.

2. Le azioni a voto plurimo emesse anteriormente all'inizio delle negoziazioni in un mercato regolamentato mantengono le loro caratteristiche e diritti. Se lo statuto non dispone diversamente, al fine di mantenere inalterato il rapporto tra le varie categorie di azioni, le società che hanno emesso azioni a voto plurimo ovvero risultanti dalla fusione o dalla scissione di tali società possono procedere all'emissione di azioni a voto plurimo con le medesime caratteristiche e diritti di quelle già emesse limitatamente ai casi di:

a) aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile ovvero mediante nuovi conferimenti senza esclusione o limitazione del diritto d'opzione;

b) fusione o scissione.

3. Nel caso previsto dal comma 2 gli statuti non possono prevedere ulteriori maggiorazioni del diritto di voto a favore di singole categorie di azioni né ai sensi dell'articolo 127-*quinquies*.

4. Ove la società non si avvalga della facoltà di emettere nuove azioni a voto plurimo ai sensi del comma 2, secondo periodo, è esclusa in ogni caso la necessità di approvazione delle deliberazioni, ai sensi dell'art. 2376 del codice civile, da parte dell'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria delle azioni a voto plurimo.>> ;

(segue)

20.106

g) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

"8-*bis*. I commi terzo e quarto dell'art. 2351 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

<<Lo statuto può altresì prevedere che, in relazione alla quantità delle azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato a una misura massima o disporne scaglionamenti.

Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere la creazione di azioni con diritto di voto plurimo anche per particolari argomenti o subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Ciascuna azione a voto plurimo può avere fino a un massimo di tre voti.>>.

8-*ter*. L'art. 212 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

<<212. Le deliberazioni di modifica dello statuto di società iscritte nel registro delle imprese alla data del 31 agosto 2014 con cui è prevista la creazione di azioni a voto plurimo ai sensi dell'articolo 2351 del codice sono prese, anche in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.>>.

8-*quater*. Il regolamento previsto dall'art. 127-*quinquies*, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, è adottato dalla Consob entro il 31 dicembre 2014.".

h) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: "1-bis In sede di prima applicazione, le deliberazioni di modifica dello statuto assunte entro il 31 gennaio 2015 di società aventi titoli quotati nel mercato regolamentato italiana iscritte nel registro delle imprese alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, con cui viene prevista la creazione di azioni a voto maggiorato ai sensi dell'articolo 127-quinquies del , sono prese, anche in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la maggioranza del capitale rappresentato in assemblea;

"1-ter Resta fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 57 del decreto legge 18 ottobre 2012, numero 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221".

20.100

Relazione illustrativa

Sempre nell'ottica di favorire e semplificare l'accesso al mercato dei capitali di rischio, soprattutto da parte delle piccole e medie imprese, sono introdotte novità in materia di azioni a voto plurimo. In particolare:

- è eliminato dal codice civile il divieto all'emissione di azioni a voto plurimo. Salvo quanto previsto da leggi speciali, lo statuto può prevedere l'emissione di azioni a voto plurimo fino ad un massimo di tre voti. Le azioni possono essere emesse con voto plurimo con riferimento a particolari argomenti o al verificarsi di condizioni non meramente potestative (cfr. art. 2351, comma 4, del codice civile);

- per coerenza con i nuovi interventi in materia di diritto di voto, è eliminata la preclusione per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio di emettere azioni con voto scaglionato o con diritto di voto limitato ad una misura massima (cfr. art. 2351, comma 3, del codice civile);
- per evitare che nelle società esistenti al momento dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni (iscritte nel registro delle imprese fino alla data del 31 agosto 2014), le azioni a voto plurimo possano essere emesse in prima convocazione con la sola maggioranza assoluta del capitale, è previsto che le delibere di modifica dello statuto con cui viene prevista la creazione di azioni a voto plurimo, ai sensi dell'articolo 2351 del codice, siano adottate, anche in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea (cfr. art. 212 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie);
- con specifico riferimento alle società con azioni quotate, sono introdotte nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("Testo Unico della Finanza" o "TUF"), dopo la norma che prevede la maggiorazione del diritto di voto a beneficio degli azionisti di lungo periodo (art. 127-*quinquies*), disposizioni di raccordo con la nuova formulazione dell'articolo 2351 del codice civile (art. 127-*sexies*), ai sensi delle quali, in sintesi: *a)* le società con azioni già ammesse alle negoziazioni sui mercati regolamentati non possono emettere azioni a voto plurimo mentre le azioni a voto plurimo emesse prima dell'inizio delle negoziazioni su tali mercati mantengono le proprie caratteristiche e diritti; *b)* nel caso di azioni a voto plurimo emesse prima della quotazione, non possono essere previste in via statutaria ulteriori maggiorazioni del diritto di voto per singole categorie di azioni ovvero in forza del possesso continuativo delle azioni ai sensi dell'art. 127-*quinquies*; c*)* per mantenere inalterato il rapporto tra le varie categorie di azioni, se non disposto diversamente dallo statuto, le società che hanno emesso azioni a voto plurimo o risultanti dalla fusione o scissione di tali società possono emettere ulteriori azioni a voto plurimo con le medesime caratteristiche in casi di aumento gratuito del capitale, aumento a pagamento senza esclusione o limitazione del diritto di opzione, fusione e scissione; *d)* nel caso in cui la società non si avvalga della facoltà descritta nella precedente lettera *c)* di emettere azioni a voto plurimo per mantenere inalterato il rapporto tra le varie categorie di azioni, è precisato che è esclusa in ogni caso la necessità di approvazione delle delibere, ai sensi dell'art. 2376 del codice civile, da parte dell'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria delle azioni a voto plurimo;
- con riferimento all'art. 127-*quinquies* del TUF in materia di maggiorazione del diritto di voto: *a)* è stato eliminato nel primo comma l'incipit "*In deroga all'art. 2351, quarto*

comma, del codice civile" per un coordinamento con l'abrogazione da tale disposizione del divieto di emettere azioni a voto plurimo; *b)* è stato chiarito nel comma 4 che la maggiorazione del diritto di voto si può estendere alle azioni emesse in sede di aumento di capitale a pagamento solo in proporzione alle azioni a voto maggiorato già detenute;

- tenendo conto della facoltà per le società quotate di mantenere azioni a voto plurimo emesse prima dell'avvio delle negoziazioni sui mercati regolamentati prevista dall'art. 127-*sexies* del TUF, sono state apportate modifiche di coordinamento ad alcune norme del TUF in materia di offerte pubbliche di acquisto obbligatorie e di comunicazione delle partecipazioni rilevanti (cfr. artt. 104-*bis* e 120 del TUF);
- infine, sempre con riferimento alla disciplina della maggiorazione del diritto di voto di cui all'art. 127-*quinquies* del TUF, è stato inserito un termine (31 dicembre 2014) per l'adozione da parte della Consob del regolamento attuativo previsto nel comma 2 della citata norma.

Relazione tecnica

Le disposizioni in materia di azioni a voto plurimo e maggiorazione del diritto di voto sono di carattere ordinamentale e non comportano effetti per la finanza pubblica.

AS 1541

Art. 22

Al comma 1, al comma 5 bis richiamato, è apportata la seguente modifica:

dopo le parole "*stabiliti negli stati membri dell'Unione Europea,*" sono aggiunte le seguenti "*enti individuati all'articolo 2, paragrafo 5, numeri da 4) a 23), della direttiva 2013/36/UE,*"

I Relatori

22.100

A.S. 1541

Subemendamento all'emendamento 22.200

Sopprimere il comma 5-undecies

TOMASELLI, CALEO, VACCARI

Tomaselli

22.200/1

EMENDAMENTO

All'articolo 22, dopo il comma 5, inserire i seguenti:

5-*bis*. Le società di gestione del risparmio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che gestiscono i fondi immobiliari previsti dagli articoli 12-*bis* e 13 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 maggio 1999, n. 228, i cui certificati rappresentativi delle quote risultino ammessi, ovvero siano oggetto di istanza di ammissione, alle negoziazioni in un mercato regolamentato, possono, entro il 31 dicembre 2014, nell'esclusivo interesse dei partecipanti, modificare il regolamento del fondo, secondo le procedure di cui alle disposizioni dei commi da 5-*quater* a 5-*nonies*, per stabilire la possibilità di prorogare in via straordinaria il termine di durata del fondo medesimo per un periodo massimo non superiore a due anni al solo fine di completare lo smobilizzo degli investimenti. Tale modifica del regolamento è possibile per i fondi immobiliari anzidetti, esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche nel caso in cui il regolamento del fondo già prevede la possibilità di prorogarne la durata per un massimo di tre anni, ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del citato decreto n. 228 del 1999.

5-*ter*. Per i fondi immobiliari il cui termine di attività, anche per effetto dell'eventuale esercizio della proroga ordinaria disposta ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del citato decreto ministeriale n. 228 del 1999, scade entro il 31 dicembre 2015, la durata del fondo può essere prorogata in via straordinaria, in deroga al limite di due anni stabilito al comma 5-*bis*, fino al 31 dicembre 2017, ferme restando le altre disposizioni dei commi da 5-*quater* a 5-*nonies*.

5-*quater*. Le società di gestione del risparmio esercitano il potere di cui ai commi 5-*bis* e 5-*ter* previa approvazione dell'assemblea dei partecipanti. Nelle ipotesi in cui i regolamenti di gestione dei fondi non prevedono l'istituto dell'assemblea dei partecipanti, le società di gestione del risparmio sottopongono la modifica del regolamento del fondo all'approvazione dei partecipanti riuniti in un'assemblea speciale all'uopo convocata. L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote dei votanti.

5-*quinquies*. Al fine di favorire una maggiore partecipazione assembleare le società di gestione del risparmio:

a) possono chiedere agli intermediari di cui all'articolo 1 del regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative

22.200
(segue)

società di gestione, adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 e successivamente modificato con provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 ottobre 2013, tramite la società di gestione accentrata, la comunicazione dei dati identificativi dei titolari delle quote del fondo, che non abbiano espressamente vietato la diffusione degli stessi, sopportandone i relativi oneri;

b) consentono ai partecipanti l'espressione del voto per corrispondenza di cui all'articolo 18-*quater*, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 228 del 1999;

c) consentono ai partecipanti l'esercizio del diritto di intervento e di voto a mezzo di delega conferita per iscritto e revocabile con dichiarazione pervenuta al rappresentante entro il giorno precedente l'assemblea. La delega contiene le istruzioni di voto sulla proposta di cui al seguente comma 5-*sexies*, lettera a), e non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. La delega non può in ogni caso essere conferita a soggetti in conflitto di interessi con il rappresentato né alla società di gestione del risparmio, ai suoi soci, dipendenti e componenti degli organi di amministrazione o di controllo;

d) pubblicano l'avviso di convocazione dell'assemblea, oltre che con le modalità scelte per la pubblicazione del valore della quota, anche sul proprio sito internet e su almeno due quotidiani a diffusione nazionale. L'avviso è diffuso senza indugio alla società di gestione del mercato e ad almeno due agenzie di stampa.

Ai fini dell'accertamento del diritto dei partecipanti all'intervento in assemblea e all'esercizio del voto non sono opponibili alla società di gestione gli atti di trasferimento delle quote perfezionatisi oltre il termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data prevista per l'assemblea.

5-*sexies*. Ferme restando le ulteriori disposizioni applicabili in materia, l'avviso di convocazione dell'assemblea contiene le seguenti informazioni:

a) la proposta di modificare il regolamento del fondo per consentire di estendere, secondo quanto previsto nei commi 5-*bis* e 5-*ter*, la scadenza del fondo;

b) le modalità di esercizio dei diritti dei partecipanti.

5-*septies*. Successivamente all'approvazione da parte dell'assemblea, le società di gestione del risparmio deliberano la modifica del relativo regolamento di gestione stabilendo:

a) la possibilità di prorogare il fondo, secondo quanto previsto dai commi 5-*bis* e 5-*ter*;

b) che l'attività di gestione durante il periodo di proroga straordinaria previsto dai commi 5-*bis* e 5-*ter* è finalizzata al completamento dell'attività di smobilizzo degli investimenti. In tale attività sono ricompresi anche gli interventi di valorizzazione e riqualificazione degli attivi patrimoniali, ove necessari a incrementarne il presumibile valore di realizzo e a condizione

22.200
(segue)

che tali interventi abbiano un orizzonte temporale non superiore al termine finale di durata del fondo, come prorogato;

c) che durante il periodo di proroga straordinaria previsto dai commi 5-*bis* e 5-*ter*, la misura della provvigione di gestione su base annuale sia ridotta di almeno due terzi rispetto a quanto previsto dal regolamento di gestione; è fatto divieto di prelevare dal fondo provvigioni di incentivo;

d) l'obbligo di distribuire ai partecipanti, con cadenza almeno semestrale, la totalità dei proventi netti realizzati, fermo restando il rispetto delle obbligazioni assunte dal fondo.

5-*octies*. Le modifiche ai regolamenti di gestione dei fondi apportate in conformità alle disposizioni dei commi da 5-*bis* a 5-*septies* si intendono approvate in via generale ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia dell'8 maggio 2012 sulla gestione collettiva del risparmio.

5-*nonies*. Le società di gestione del risparmio comunicano tempestivamente alla Banca d'Italia e alla Consob le determinazioni assunte ai sensi delle disposizioni di cui ai commi da 5-*bis* a 5-*octies*.

5-*decies*. Il termine del 22 luglio 2014 di cui all'articolo 15, commi 2, 3, 5, 10 e 16 lettera a) del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44 è prorogato al 31 dicembre 2014.

5-*undecies*. Al fine di promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese operanti in settori ad elevato potenziale di crescita e che realizzano innovazione nei processi, nei beni e nei servizi mediante l'impiego delle tecnologie abilitanti fondamentali di cui all'allegato n. 1, lettera A) del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 8 marzo 2013, nonché per promuovere l'accesso al credito ed un più efficiente ricorso agli strumenti finanziari, è istituito presso l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa un apposito Fondo comune di investimento mobiliare di tipo chiuso, riservato ad investitori qualificati.

Il Fondo è alimentato con risorse disponibili nel Fondo per la crescita sostenibile, nonché con altre risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale disponibili nel periodo di programmazione 2014 – 2020 e altre fonti di finanziamento pubbliche e private nella misura e secondo le modalità definite con successivo decreto del Ministro dello Sviluppo Economico. Il fondo opera in compartecipazione con soggetti privati qualificati con i quali concorda la durata di ogni investimento.

22.200

Relazione illustrativa

L'intervento normativo è finalizzato a consentire alle Sgr, in via eccezionale, di modificare i regolamenti dei fondi immobiliari quotati da esse gestiti per prorogare il termine di durata dei fondi medesimi, nell'esclusivo interesse dei partecipanti.

La motivazione dell'intervento normativo risiede nella necessità di evitare che numerose operazioni di dismissione pubbliche e private, in un lasso di tempo circoscritto, possano determinare una crisi del mercato immobiliare, stanti le perduranti negative condizioni di mercato. Inoltre, un'eventuale crisi del settore immobiliare avrebbe inevitabili conseguenze sui programmi di valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico.

Il **comma 5-bis** definisce l'ambito di applicazione della norma, il termine di esercizio e la durata della proroga. La possibilità di proroga straordinaria del termine di durata dei fondi immobiliari quotati è concessa a tutte le Sgr che gestiscono fondi esistenti alla data di entrata in vigore della norma, anche nel caso in cui il regolamento del fondo già preveda la possibilità di prorogarne la durata per un massimo di tre anni, ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del DM 228/1999.

Per poter esercitare il potere di proroga straordinaria del fondo la Sgr deve modificare il regolamento del fondo entro il 31 dicembre 2014.

La proroga straordinaria può avere una durata massima di due anni.

Il **comma 5-ter** prevede, per i fondi la cui scadenza è prossima, una proroga sino al 31.12.2017. In pratica tre anni per i fondi con scadenza al 2014 e comunque più di due anni per quelli che scadono nel corso del 2015.

Il **comma 5-quater** prevede una procedura speciale di consultazione dei quotisti. La decisione di proroga straordinaria adottata dalla Sgr deve essere approvata dall'assemblea dei partecipanti del fondo. Se il regolamento del fondo non prevede l'istituto dell'assemblea, la Sgr convoca un'assemblea speciale dei quotisti per deliberare la proroga. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti. La norma non prevede *quorum* costitutivi o deliberativi minimi, ciò al fine di rendere possibile a tutte le assemblee di pervenire ad una decisione qualunque sia il numero dei votanti.

Il **comma 5-quinquies,** per favorire una maggiore partecipazione assembleare, prevede inoltre: a) che la Sgr può chiedere a Monte Titoli l'elenco nominativo dei quotisti, nel rispetto del diritto alla *privacy*; b) e c) che i partecipanti possono esprimere il proprio voto anche per corrispondenza o mediante delega scritta; d) che all'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere data la massima pubblicità, anche mediante diffusione di comunicati alle agenzie di stampa.

Le forme di pubblicità dell'avviso di convocazione assembleare previste dalla norma mutuano il sistema già adottato per le società quotate e richiamano gli obblighi di diffusione al mercato delle informazioni regolamentate, in quanto rilevanti per l'esercizio dei diritti dei partecipanti.

In tema di esercizio dei diritti dei partecipanti, si evidenzia che la proroga straordinaria della durata dei fondi *ex lege*, modificando il programma contrattuale iniziale, incide su un diritto soggettivo dei quotisti e, pertanto, si rende necessaria la loro consultazione e l'acquisizione del consenso della maggioranza degli stessi. Senza tale consenso la Sgr non può procedere alla modifica del regolamento del fondo.

Il quotista dissenziente può far valere in assemblea, anche votando per corrispondenza, o delegando un rappresentante, il proprio disaccordo rispetto alla decisione della Sgr, pur rimanendo fermo il principio civilistico secondo cui le decisioni sono prese a maggioranza dei partecipanti.

Non è possibile prevedere il diritto di rimborso anticipato dei quotisti dissenzienti, stante le difficoltà di liquidazione degli *asset*. Trattandosi di fondi quotati è comunque sempre possibile la vendita delle quote nel mercato secondario.

Il **comma 5-sexies** precisa i contenuti dell'avviso di convocazione dell'assemblea dei partecipanti.

Il **comma 5-septies**, per disincentivare politiche dilatorie a danno dei quotisti e mitigare il conflitto di interesse connesso alla percezione, da parte della Sgr, di commissioni oltre il periodo di originaria durata del fondo, disciplina le attività ammesse nel periodo di proroga, le commissioni spettanti alla Sgr e la partecipazione ai proventi del fondo, prevedendo in particolare:

- che nel periodo di proroga straordinaria sono consentite alla Sgr solo le attività finalizzate al completamento dello smobilizzo degli investimenti, ivi compresi gli interventi di valorizzazione e riqualificazione degli immobili finalizzati a rendere gli stessi più facilmente liquidabili. Onde evitare che la Sgr possa prolungare surrettiziamente l'attività di gestione del fondo oltre il tempo strettamente necessario alla liquidazione degli attivi patrimoniali, la norma prevede che gli interventi di valorizzazione e riqualificazione debbano avere una durata non superiore al periodo di proroga deliberato;
- una riduzione delle commissioni per la Sgr che usufruisce della proroga straordinaria. Le Sgr percepiscono due tipologie di commissioni previste dai regolamenti di gestione: una fissa a titolo di copertura delle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività di gestione, e una variabile ancorata all'andamento della gestione. Considerato che nel periodo di proroga le sole attività consentite sono quelle liquidatorie, si ritiene congrua una riduzione di 2/3 della commissione fissa annuale e l'abolizione della commissione variabile;
- l'obbligo per la Sgr di distribuire ai partecipanti, almeno ogni sei mesi, la totalità dei proventi netti realizzati, nel rispetto delle obbligazioni assunte dal fondo.

Il **comma 5-octies**, per accelerare i tempi e ridurre i costi per le Sgr, contiene un'approvazione in via generale delle modifiche regolamentari approvate dalle Sgr ai sensi della presente disposizione di legge.

Il **comma 5-nonies** prevede il solo obbligo di comunicazione a Banca d'Italia e Consob delle decisioni assunte dalla Sgr.

Il **comma 5-decies** stabilisce la proroga del termine del 22 luglio 2014 contenuto in alcune delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44 di attuazione della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2099 e (UE) n. 1095/2010. Il termine è prorogato al 31 dicembre 2014 per consentire ai gestori di adeguarsi alle disposizioni attuative il cui iter di emanazione da parte delle Autorità competenti (MEF, Banca d'Italia e Consob) è attualmente in corso e potrà essere completato per ragioni tecnico-normative (procedure di consultazione, acquisizione pareri) non prima di ottobre p.v.

Relazione tecnica

Le norme introdotte dall'articolo in questione non hanno effetti sulla finanza pubblica in quanto si tratta di disposizioni ordinamentali e procedurali che hanno connotati di neutralità finanziaria.

Infatti, sono i soggetti privati (le società di gestione del risparmio di cui al comma 5-bis) che, in virtù della proroga straordinaria concessa dalla presente disposizione di legge, hanno la facoltà (e non l'obbligo) di modificare i regolamenti dei fondi immobiliari quotati da esse gestiti, per poter usufruire di una proroga della durata del fondo al fine di completare lo smobilizzo degli investimenti.

Inoltre, per snellire e semplificare le procedure, il comma 5-octies prevede che le modifiche ai regolamenti di gestione dei fondi, effettuate in conformità al presente articolo, usufruiscano di un'approvazione in via generale dalla Banca d'Italia, rimanendo solo un obbligo di comunicazione alle autorità di settore (comma 5-nonies).

A.S.1541

Subemendamento all'emendamento 22.300 dei relatori

Sostituire il comma 7-ter, con il seguente:

"7-ter. Gli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 427, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aumentati di 535 milioni per l'anno 2014".

Sen. Consiglio

Sen. Arrigoni

Sen. Candiani

22.300/1

AS 1541

Subemendamento all'emendamento del Relatori 22.300

Al comma 7 - *ter*, aggiungere, in fine, dopo la lettera *c)*, il seguente periodo:

"Ai maggiori oneri derivanti dal pagamento degli interessi mancanti sul periodo fino al 31 dicembre 2013, valutati in 100 mila euro e da quelli calcolati dalla data del 1° gennaio 2014 alla data di effettuazione del pagamento, stabilita al 30 settembre 2014, valutati in 5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

MANCUSO

22.300/2

A.S. 1541

Subemendamento all'emendamento 22.300

Dopo il comma 7-ter inserire il seguente:

"7-quater. In sede di esame della legge di stabilità per l'anno 2015, sono individuati ulteriori risparmi di spesa a carico delle pubbliche amministrazioni in misura pari a 410 milioni di euro per l'anno 2015. Tali risorse sono destinate, per un ammontare pari a 150 milioni di euro, all'incremento dell' autorizzazione di spesa di cui alla lettera a) del comma 7-ter e per un ammontare pari a 260 milioni di euro all'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui alla lettera b) del medesimo comma 7-ter."

TOMASELLI, CALEO, VACCARI

22.300/3

EMENDAMENTO

All'articolo 22, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-*bis*. Al fine di dare attuazione alla sentenza del Tribunale dell'Unione Europea del 13 settembre 2013 (causa T525/08, Poste Italiane contro Commissione) in materia di aiuti di Stato è autorizzata la spesa di 535 milioni di euro per l'anno 2014 a favore di Poste Italiane S.p.A.

7-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 535 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede:

a) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

b) quanto a 260 milioni di euro per l'anno 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

c) quanto a 125 milioni di euro mediante utilizzo dei proventi derivanti dalla maggiorazione di prezzo riconosciuta per il riscatto dei nuovi strumenti finanziari di cui agli articoli da 23-sexies a 23-duodecies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, che, a tal fine, sono versati all'entrata del bilancio dello Sato.

22.30

A.S. 1541

Art. 22

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti: "7-*bis*. All'articolo 37 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a*), le parole: "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2014";
b) al comma 7-*bis*, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, e all'articolo 67 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267".

7-*ter*. Per le regioni che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 9, comma 3-*ter*, lettera *b*) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le disposizioni di cui al medesimo comma 3-*ter* non si applicano relativamente ai debiti riferiti a fatture o richieste equivalenti di pagamento emesse a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

22.400

I RELATORI

A.S. 1541

Subemendamento all'emendamento 23.100

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: "e degli altri interventi" fino alle parole "quella peninsulare" e sostituire le parole "le unità di produzione" con la seguente: "impianti".

Conseguentemente:

- al secondo periodo dopo la parola "costi" sopprimere la parola "variabili";

- al terzo periodo, dopo le parole "Sicilia e Sardegna" aggiungere le seguenti "ai fini della regolazione degli sbilanciamenti".

TOMASELLI, CALEO, VACCARI

23.100/1

A.S.1541

Subemendamento all'emendamento 23.100 dei relatori

Al comma 4, le parole: " 100 MW" sono sostituite dalle parole: " 500 MW"

Sen. Consiglio

Sen. Arrigoni

Sen. Candiani

23.100/2

EMENDAMENTO A.S. 1541

All'emendamento 23.100, capoverso "4", primo periodo, dopo le parole: " in Sicilia" inserire le seguenti: ", alimentate a gas,"

CIOFFI, MARTELLI, GIROTTO

Cioffi

23.100/3

A.S. 1541

Subemendamento all'emendamento 23.100

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

TOMASELLI, CALEO, VACCARI

23.100/4

EMENDAMENTO A.S. 1541

All'emendamento 23.100, capoverso "4", secondo periodo, dopo le parole: "definite o ridefinite" inserire le seguenti: "annualmente, con procedura ad evidenza pubblica"

CIOFFI, MARTELLI

23.100/5

EMENDAMENTO A.S. 1541

All'emendamento 23.100, capoverso "4", sopprimere le parole da: "In attesa di una riforma" *fino alla fine del comma.*

GIROTTO

Girotto

23.100/6

A.S.1541

Subemendamento all'emendamento 23.100 dei relatori

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: " Le disposizioni di cui presente comma non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico delle tariffe elettriche degli utenti finali".

Sen. Consiglio

Sen. Arrigoni

Sen. Candiani

23.100/7

EMENDAMENTO

Dopo il comma 3 dell'articolo 23 inserire il seguente comma:

4. Fino all'entrata in operatività dell'elettrodotto 380 kV "Sorgente-Rizziconi" tra la Sicilia e il Continente e degli altri interventi finalizzati al significativo incremento della capacità di interconnessione tra la rete elettrica siciliana e quella peninsulare, le unità di produzione di potenza superiore a 100 MW ubicate in Sicilia sono considerate risorse essenziali per la sicurezza del sistema elettrico. Le modalità di offerta e remunerazione di tali unità sono definite o ridefinite e rese pubbliche dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, seguendo il criterio di puntuale riconoscimento dei costi variabili e di equa remunerazione dei produttori e in modo tale da assicurare la riduzione degli oneri per il sistema elettrico.
In attesa di una riforma organica della disciplina degli sbilanciamenti nell'ambito del mercato dei servizi di dispacciamento, l'Autorità per l'Energia Elettrica ed il GAS ed il Sistema Idrico (AEEGESI) sentita Terna SpA procede entro 30 giorni a rimuovere le macrozone Sicilia e Sardegna.

23. 100

DDL 1541

Sopprimere l'emendamento 26.100 dei Relatori.

FRAVEZZI, Zeller, Palermo, Zin, Laniece

26.100/1

A.S. 1541 - Subemendamento

L'emendamento 26.100 è sostituito con il seguente:

«Sostituire l'articolo 26 con il seguente:

«Art. 26

(interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici)

1. Al fine di ottimizzare la gestione dei tempi di raccolta ed erogazione degli incentivi e favorire una migliore sostenibilità nella politica di supporto alle energie rinnovabili, le tariffe incentivanti sull'energia elettrica prodotta da impianti solari fotovoltaici, riconosciute in base all'articolo 7 del decreto legislativo n. 387 del 2003 e all'articolo 25, comma 10, del decreto legislativo n. 28 del 2011, sono erogate secondo le modalità previste dal presente articolo.
2. A decorrere dal secondo semestre 2014, limitatamente agli impianti solari fotovoltaici i cui dati di produzione mensili vengono trasmessi dal gestore di rete al Gestore dei servizi energetici S.p.A., le tariffe incentivanti, di cui al comma 1, sono erogate con rate mensili costanti in misura pari al 98 per cento della producibilità media annua stimata di ciascun impianto, nell'anno solare di produzione. Il GSE provvede ad effettuare il conguaglio, in relazione alla produzione effettiva, entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2015, la tariffa incentivante per l'energia prodotta dagli impianti di qualsiasi potenza nominale è rimodulata secondo la percentuale di riduzione indicata nella tabella di cui all'allegato 2 al presente decreto ed è erogata per un periodo di 24 anni, decorrente dall'entrata in esercizio degli impianti.
4. Per le tariffe onnicomprensive erogate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, le riduzioni di cui all'allegato 2 al presente decreto si applicano alla sola componente incentivante, calcolata secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del medesimo decreto.
5. Il beneficiario della tariffa incentivante di cui ai commi 3 e 4, anche in caso di esercizio dell'opzione di cui al comma 7, ha diritto di accedere a finanziamenti bancari per un importo massimo pari alla differenza tra l'incentivo già spettante al 31 dicembre 2014 e l'incentivo rimodulato ai sensi dei commi 3 , 4 e 7. Tali finanziamenti beneficiano, cumulativamente o alternativamente, sulla base di apposite convenzioni con il sistema bancario, di provvista dedicata o di garanzia concessa, dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A (Cdp) a valere sui fondi di cui al comma 7, lettera a), dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n 326. L'esposizione di Cdp e' garantita dallo Stato ai sensi del articolo 1, comma 47, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Le Regioni e gli enti locali adeguano, ciascuno per la parte di competenza, alla durata dell'incentivo come rimodulata ai sensi dei commi 3 e 4, la validità temporale dei permessi rilasciati, comunque denominati, per la costruzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici ricadenti nel campo di applicazione del presente articolo.
7. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 6 non trovano applicazione in ipotesi in cui i titolari degli impianti fotovoltaici optino per una riduzione di una quota pari al 2 per cento dell'incentivo riconosciuto alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per la durata residua del periodo di incentivazione. L'opzione deve essere esercitata e comunicata al GSE SpA entro 90 giorni dalla data in cui sono resi pubblici i termini e le condizioni delle convenzioni di cui al comma 5 e la

riduzione dell'incentivo decorre dal trentesimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di 90 giorni.

8. Le modalità operative per l'attuazione dei commi 3, 4, 5, 6, 7 del presente articolo sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge. »

Conseguentemente, sostituire la Tabella di cui all'Allegato 2, con la seguente:

«Allegato 2
(Articolo 26, comma 3)

TABELLA

Periodo residuo (anni)	Percentuale di riduzione dell'incentivo
12	16%
13	15%
14	13%
15	12%
16	11%
17	10%
18	9%
oltre 19	8%

ORELLANA

26.100/2

(2/2)

EMENDAMENTO A.S. 1541

All'emendamento 26.100, comma 1, sostituire le parole da: "le tariffe incentivanti " *fino alla fine del comma con le seguenti: "a* decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le istanze per i permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione dei titoli minerari sono incrementati sulla base dei seguenti criteri:3850 euro per Kmq per il primo anno e 15400 euro per Kmq per gli anni successivi."

Conseguentemente, sopprimere i commi da 2 a 12.

Conseguentemente ancora, nella rubrica, sopprimere le seguenti parole: " da impianti fotovoltaici"

PETROCELLI, GIROTTO, CASTALDI

Petrocelli

26.100/3

EMENDAMENTO A.S. 1541

All'emendamento 26.100, comma 1, sostituire le parole da: "le tariffe incentivanti " *fino alla fine del comma con le seguenti:* "a partire dal 1° gennaio 2015 viene soppresso il servizio d'interrompibilità del carico previsto dal comma 18 dell'articolo 30 della legge n. 99 del 2009. "

Conseguentemente, sostituire i commi da 2 a 12 con il seguente:

"2. Sono fatti salvi i servizi di riduzione istantanea resi sul territorio di Sicilia e Sardegna ai sensi del decreto-legge n. 3 del 2010, convertito con modificazioni con legge n. 41 del 2010".

Conseguentemente ancora, nella rubrica, sopprimere le seguenti parole: " da impianti fotovoltaici"

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI, MARTELLI, CIOFFI

Girotto

26.100/4

AS 1541

Subemendamento a em. 26.100

Sopprimere il comma 2.

SEN. ZELLER
SEN. BERGER
SEN. PALERMO
SEN. FRAVEZZI
SEN. PANIZZA
SEN. LONGO
SEN. ZIN

26.100/5

A.S.1541

Subemendamento all'emendamento 26.100 dei relatori

Sopprimere il comma 2.

Sen. Consiglio

Sen. Arrigoni

Sen. Candiani

26.100/6

A.S. 1541

Subemendamento all'emendamento 26.100

Sopprimere il comma 2.

TOMASELLI, CALEO, VACCARI, SCALIA

26.100/7

AS 1541

Subemendamento all'emendamento 26. 100

Sopprimere il comma 2

Berger

26.100/8

AS 1541

SUBEMENDAMENTO

Emendamento 26.100

Al comma 2, dopo le parole secondo semestre 2014, inserire le seguenti: "con esclusione degli enti locali"

Sen. Anna Bonfrisco

Sen. Paola Pelino

Sen. Francesco Bruni

26.100/9

AS 1541

SUBEMENDAMENTO

EMENDAMENTO 26.100

Al comma 2, sostituire le parole "pari al 90 per cento" con le seguenti:

"pari al 95 per cento"

PICCOLI [BRUNI]

GRUPPO FORZA ITALIA - POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

26.100/10

DDl 1541

Sub emendamento all'emendamento 26.100

Al comma 2 dopo le parole " media annua stimata" inserire le seguenti: "in base al rilevamento storico dell'anno precedente"

De Petris

26.100/11

A.S. 1541

Subemendamento all'emendamento 26.100

Sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. A decorrere dal 30 giugno 2014 e fino al 30 giugno 2015, il GSE trattiene un contributo straordinario del 4% sugli incentivi, comunque denominati, da corrispondere mensilmente per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, finanziati attraverso la componente A3 della tariffa elettrica.

Conseguentemente,

- al comma 4, sostituire le parole "le riduzioni di cui all'allegato 2 al presente decreto si applicano" con le parole "il contributo straordinario di cui al comma 3 si applica";
- sopprimere i commi 5 e 6;
- sostituire il comma 12 con il seguente:

12. Alle quote di incentivi cedute ai sensi delle disposizioni di cui la comma 9 non si applica, a decorrere dalla data di cessione, il contributo straordinario di cui al comma3.

SCALIA

Scalia

26.100/12

A.S. 1541

Subemendamento all'emendamento 26.100

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

TOMASELLI, CALEO, VACCARI

Tomaselli

26.100/13

AS 1541

Subemendamento a em. 26.100

Al comma 3, lettera a), sostituire l'Allegato 2 con il seguente:

Periodo residuo (anni)	Percentuale di riduzione dell'incentivo
12	12%
13	11%
14	10%
15	9%
16	8%
17	7%
18	6%
oltre 19	5%

SEN. ZELLER
SEN. BERGER
SEN. PALERMO
SEN. FRAVEZZI
SEN. PANIZZA
SEN. LONGO
SEN. ZIN

26.100/14

AS 1541

Subemendamento all'emendamento 26. 100

Al comma 3 sopprimere la lettera b)

Berger

26.100/15

AS 1541

Subemendamento a em. 26.100

Al comma 3, sopprimere la lettera *b)*.

SEN. ZELLER

26.100/16

DDl 1541

Sub emendamento all'emendamento 26.100

Apportare le seguenti modificazioni

1. Al comma 3 sostituire la lettera b) con la seguente:

b) nel periodo 2015-17 si applica una riduzione di 600 milioni all'anno, nel periodo 2018-20 di 400 milioni all'anno, tali riduzioni saranno recuperate nel quinquennio 2021-27 secondo un incremento di tariffa che includa il recupero dell'inflazione verificata, secondo i dati ISTAT, nel rispettivo periodo. A tali riduzioni concorrono i risparmi derivanti dai commi 12 bis e 12 ter:

2. Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:

12 bis In relazione allo stato della capacità produttiva del sistema elettrico nazionale, a decorrere dal 1 gennaio 2015 è ridotto del 50 per cento l'approvvigionamento dei servizi di interrompibilità di cui all'articolo 30, comma 18, della legge 23 luglio 2009, n.99.

12.ter Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari a disciplinare le procedure di approvvigionamento dei servizi di interrompibilità ai fini dell'applicazione di quanto disposto dal comma 1.

De Petris

26.100/17

DDl 1541

Sub emendamento all'emendamento 26.100

Al comma 3 sostituire la lettera b) con la seguente:

b) nel periodo 2015-16 si applica una riduzione di 600 milioni all'anno, nel periodo 2017-19 di 400 milioni all'anno, tali riduzioni saranno recuperate nel quinquennio 2020-26 secondo un incremento di tariffa che includa il recupero dell'inflazione verificata, secondo i dati ISTAT, nel rispettivo periodo.

De Petris

26.100/18

S 1541

Subemendamento all'emendamento 26.100 dei Relatori

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa è rimodulata prevedendo un primo periodo di 5 anni, dal 2015 al 2019, di fruizione dell'incentivo ridotto del 7 per cento rispetto all'attuale ed un secondo periodo di fruizione maggiorato del 7 per cento per i successivi 5 anni, dal 2020 al 2024."

PANIZZA, BERGER

26.100/19

A.S. 1541

Subemendamento all'emendamento 26.100

Al comma 3, lettera b), sostituire il primo periodo con il seguente: "fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa è rimodulata prevedendo un primo periodo quinquennale di fruizione di un incentivo ridotto rispetto all'attuale, e un secondo periodo quinquennale di fruizione di un incentivo incrementato in ugual misura."

TOMASELLI, CALEO, VACCARI, SCALIA

26.100/20

A.S.1541

Subemendamento all'emendamento 26.100 dei relatori

Al comma 3, lettera b), sostituire il primo periodo con il seguente:

fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa è rimodulata prevedendo un primo periodo quinquennale di fruizione di un incentivo ridotto rispetto all'attuale, e un secondo periodo quinquennale di fruizione di un incentivo incrementato in ugual misura.

Sen. Consiglio

Sen. Arrigoni

Sen. Candiani

26.100/21

AS 1541

Subemendamento all'emendamento 26.100 dei Relatori

All'emendamento 26.100 apportare le seguenti modifiche:

- Al comma 3, lettera b), sostituire il primo periodo con il seguente:

fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa è rimodulata prevedendo un primo periodo quinquennale di fruizione di un incentivo ridotto rispetto all'attuale, e un secondo periodo quinquennale di fruizione di un incentivo incrementato in ugual misura.

Di Biagio Aldo

26.100/22

AS 1541

SUBEMENDAMENTO AD EMENDAMENTO 26.100

ART. 26

Al comma 3, lettera b), sostituire il primo periodo con il seguente:

"fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa è rimodulata prevedendo un primo periodo quinquennale di fruizione di un incentivo ridotto rispetto all'attuale, e un secondo periodo quinquennale di fruizione di un incentivo incrementato in ugual misura.".

Sen.ce Paola PELINO

Sen. Giovanni PICCOLI

GRUPPO FORZA ITALIA - POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

26.100/23

A.S. 1541

Subemendamento all'emendamento 26.100

Al comma 3, lettera b) primo periodo, sostituire le parole "in ugual misura" con le seguenti "in misura non superiore a quello attuale"

TOMASELLI, CALEO, VACCARI

26.100/24

A.S. 1541

Subemendamento all'emendamento 26.100

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole:<< di tutti gli>> *con le seguenti:*<< degli>>

TOMASELLI, CALEO, VACCARI

26. 100/25

DDl 1541

Sub emendamento all'emendamento 26.100

Al comma 3 lettera b) sostituire le parole "600 milioni" con le seguenti: "400 milioni"

De Petris

26.100/26

AS 1541

Subemendamento all'emendamento 26. 100

Al comma 3 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa è ridotta di una quota percentuale dell'incentivo riconosciuto alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per la durata residua del periodo di incentivazione, secondo le seguenti quantità:

1) al 3 per cento per gli impianti di potenza nominale superiore a 200kW
In assenza di comunicazione da parte dell'operatore il GSE applica l'opzione di cui alla lettera c).

Berger

Panizza

26. 100/27

AS 1541

Subemendamento a em. 26.100

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

***c)* fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa è ridotta di una quota percentuale dell'incentivo riconosciuto alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per la durata residua del periodo di incentivazione, secondo la seguente quantità:**
1) al 3 per cento per gli impianti di potenza nominale superiore a 200kW
In assenza di comunicazione da parte dell'operatore il GSE applica l'opzione di cui alla lettera c).

SEN. ZELLER

26.100/28

A.S.1541

Subemendamento all'emendamento 26.100 dei relatori

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

"c) fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa è ridotta di una quota percentuale dell'incentivo riconosciuto alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per la durata residua del periodo di incentivazione pari al 6 per cento per gli impianti di potenza nominale pari o superiore a 200 KW"

Sen. Consiglio

Sen. Arrigoni

Sen. Candiani

26.100/29

S 1541

Subemendamento all'emendamento 26.100 dei Relatori

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

"c) fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa è ridotta di una quota del 5 per cento dell'incentivo riconosciuto alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per la durata residua del periodo di incentivazione.

In assenza di comunicazione da parte dell'operatore il GSE applica l'opzione di cui alla lettera c).".

PANIZZA, BERGER

Panizza, Berger

26.100/30

S 1541

Subemendamento all'emendamento 26.100 dei Relatori

Al comma 3, lettera c), sostituire i punti 1), 2) e 3) con i seguenti:

4) al 3 per cento per gli impianti da 200 Kw a 500 Kw;
5) al 4 per cento per gli impianti da 500 Kw a 1000 Kw;
6) al 5 per cento per gli impianti di potenza nominale superiore a 1000 Kw.

PANIZZA, BERGER

26.100/31

S 1541

Subemendamento all'emendamento 26.100 dei Relatori

Al comma 3, lettera c), sostituire i punti 1), 2) e 3) con i seguenti:

1) al 3 per cento per gli impianti da 200 Kw a 500 Kw;
2) al 4 per cento per gli impianti da 500 Kw a 900 Kw;
3) al 5 per cento per gli impianti di potenza nominale superiore a 900 Kw.

PANIZZA, BERGER

26.100/32

EMENDAMENTO A.S. 1541

All'emendamento 26.100, comma 3, lettera c), sostituire i numeri da 1) a 3) con i seguenti:

1) al 3% per gli impianti da 200 kW a 500 kW,

2) al 4,5% per quelli tra 500 kW e 1 MW,

3) al 6% per gli impianti di potenza nominale superiore a 1 MW.

CIOFFI, MARTELLI

26.100/33

DDL 1541

Subemendamento all'emendamento 26.100 dei Relatori

Al comma 3, lettera c), sostituire i punti 1), 2) e 3) rispettivamente con i seguenti:

1) al 4per cento per gli impianti da 200 Kw a 1000 Kw;
2) al 6 per cento per gli impianti da 1001 Kw a 5000 Kw;
3) all'8 per cento per gli impianti di potenza nominale superiore a 5000 Kw.

FRAVEZZI, Zeller, Palermo, Tn, Lauiece

26.100/34

A.S. 1541

Subemendamento all'emendamento 26.100

Al comma 3, lettera c) apportare le seguenti modificazioni:

- al numero 1) sostituire le parole "6 per cento" con "4 per cento";
- al numero 2) sostituire le parole "8 per cento" con "6 per cento";
- al numero 3) sostituire le parole "10 per cento" con "8 per cento".

TOMASELLI, CALEO, VACCARI

26.100/35

DDl 1541

Sub emendamento all'emendamento 26.100

Al comma 3 lettera c) sostituire i numeri 1, 2 e 3 con i seguenti:

1) al 6 per cento per gli impianti da 200Kw a 600 Kw;

2) all'8 per cento per gli impianti superiori a 600Kw .

De Petris

De Petris

26.100/36

A.S. 1541

Subemendamento all'emendamento 26.100

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole "può accedere a finanziamenti bancari" con le seguenti "ha il diritto di accedere a finanziamenti bancari" e al secondo periodo, sostituire le parole "Tali finanziamenti possono beneficiare" con le seguenti "Tali finanziamenti beneficiano"

TOMASELLI, CALEO, VACCARI, SCALIA

26.100/37

A.S.1541

Subemendamento all'emendamento 26.100 dei relatori

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole "può accedere a finanziamenti bancari" con le parole "ha il diritto di accedere a finanziamenti bancari"

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole "Tali finanziamenti possono beneficiare" con le parole "Tali finanziamenti beneficiano"

Sen. Consiglio

Sen. Arrigoni

Sen. Candiani

26.100/38

AS 1541

SUBEMENDAMENTO AD EMENDAMENTO 26.100

ART. 26

Al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole "può accedere a finanziamenti bancari" con le parole "accede a finanziamenti bancari";
b) al secondo periodo, sostituire le parole "Tali finanziamenti possono beneficiare" con le parole "Tali finanziamenti beneficiano".

Sen.ce Paola PELINO

Sen. Giovanni PICCOLI

GRUPPO FORZA ITALIA - POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

26.100/39

EMENDAMENTO A.S. 1541

All'emendamento 26.100, al comma 5, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

MARTELLI, CIOFFI

26.100/40

AS 1541

SUBEMENDAMENTO

EMENDAMENTO 26.100

Sostituire il comma 6 con il seguente:

"6. La validità temporale dei permessi rilasciati, comunque denominati, per la costruzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici ricadenti nel campo di applicazione del presente articolo, s'intende adeguata alla durata dell'incentivo come rimodulata ai sensi del comma 3, lettera a)."

PICCOLI [BRUNI]

GRUPPO FORZA ITALIA - POPOLO DELLA LIBERTÀ - Ufficio Legislativo

26.100/41

A.S. 1541

Subemendamento all'emendamento 26.100

Al comma 7, sostituire le parole "da fonti rinnovabili" con le seguenti "da impianti solari fotovoltaici"

TOMASELLI, CALEO, VACCARI

26.100/42

DDl 1541

Sub emendamento all'emendamento 26.100

Al comma 7 sostituire le parole " dell'ottanta per cento" con le seguenti " novantacinque per cento"

De Petris

26.100/43

EMENDAMENTO A.S. 1541

All'emendamento 26.100, comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", ad esclusione di quelli nella cui compagine azionaria figuri una partecipazione qualificata di soggetti operanti nel mercato delle fonti fossili"

MARTELLI

Martelli

26.100/44

EMENDAMENTO A.S. 1541

All'emendamento 26.100, comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", ad esclusione di quelli nella cui compagine azionaria figuri una partecipazione qualificata di operatori già beneficiari di incentivi, comunque denominati. "

CIOFFI

26.100/45

A.S.1541

Subemendamento all'emendamento 26.100 dei relatori

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: "senza che l'operazione comporti nuovi o maggiori oneri a carico delle tariffe elettriche degli utenti finali"

Sen. Consiglio

Sen. Arrigoni

Sen. Candiani

26.100 /46

S 1541

Subemendamento all'emendamento 26.100 dei Relatori

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

"12-*bis*. In attesa della revisione generale dei coefficienti di ammortamento tabellare di cui al decreto ministeriale 31 dicembre 1988, le imprese operanti nei settori del fotovoltaico e dell'eolico applicano i coefficienti ivi previsti per il Gruppo XVII – Specie 1/b – Produzione e distribuzione di energia termoelettrica. Tuttavia, in relazione agli impianti fotovoltaici, il coefficiente di ammortamento è fissato nella misura del 9 per cento a prescindere dalla loro natura mobiliare o immobiliare. In deroga all'articolo 3 della legge 27 dicembre 2000, n. 212, le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013. Le imprese che, in sede di determinazione del reddito di impresa del suddetto periodo di imposta, abbiano applicato il maggior coefficiente del 9 per cento possono procedere all'integrazione della minore imposta senza applicazione di sanzioni ed interessi.".

PIANIZZA

26.100/47

Art. 26.

I RELATORI

L'articolo 26 è sostituito dal seguente:

(Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici)

1. Al fine di ottimizzare la gestione dei tempi di raccolta ed erogazione degli incentivi e favorire una migliore sostenibilità nella politica di supporto alle energie rinnovabili, le tariffe incentivanti sull'energia elettrica prodotta da impianti solari fotovoltaici, riconosciute in base all'articolo 7 del decreto legislativo n. 387 del 2003 e all'articolo 25, comma 10, del decreto legislativo n. 28 del 2011 sono erogate secondo le modalità previste dal presente articolo.

2. A decorrere dal secondo semestre 2014, il Gestore dei servizi energetici S.p.A. eroga le tariffe incentivanti di cui al comma 1, con rate mensili costanti, in misura pari al 90 per cento della producibilità media annua stimata di ciascun impianto, nell'anno solare di produzione ed effettua il conguaglio, in relazione alla produzione effettiva, entro il 30 giugno dell'anno successivo. Le modalità operative sono definite dal GSE entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto e approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2015, la tariffa incentivante per l'energia prodotta dagli impianti di potenza nominale superiore a 200 kW è rimodulata, a scelta dell'operatore, sulla base di una delle seguenti opzioni da comunicare al GSE entro il 30 novembre 2014:

a) la tariffa è erogata per un periodo di 24 anni, decorrente dall'entrata in esercizio degli impianti, ed è conseguentemente ricalcolata secondo la percentuale di riduzione indicata nella tabella di cui all'allegato 2 al presente decreto;

b) fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa è rimodulata prevedendo un primo periodo di fruizione di un incentivo ridotto rispetto all'attuale e un secondo periodo di fruizione di un incentivo incrementato in ugual misura. Le percentuali di rimodulazione sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, da emanare entro il 1° ottobre 2014 in modo da consentire, nel caso di adesione di tutti gli aventi titolo all'opzione, un risparmio di almeno 600 milioni di euro all'anno per il periodo 2015-2019, rispetto all'erogazione prevista con le tariffe vigenti;

c) fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa è ridotta di una quota percentuale dell'incentivo riconosciuto alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per la durata residua del periodo di incentivazione, secondo le seguenti quantità:

1) al 6 per cento per gli impianti da 200Kw a 500 Kw;

2) all'8 per cento per gli impianti da 500Kw a 900 Kw;

3) al 10 per cento per gli impianti di potenza nominale superiore a 900 Kw.

In assenza di comunicazione da parte dell'operatore il GSE applica l'opzione di cui alla lettera c).

26.100 (segue)

4. Per le tariffe onnicomprensive erogate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012, le riduzioni di cui all'allegato 2 al presente decreto si applicano alla sola componente incentivante, calcolata secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del medesimo decreto.

5. Il beneficiario della tariffa incentivante di cui ai commi 3 e 4 può accedere a finanziamenti bancari per un importo massimo pari alla differenza tra l'incentivo già spettante al 31 dicembre 2014 e l'incentivo rimodulato ai sensi dei commi 3 e 4. Tali finanziamenti possono beneficiare, cumulativamente o alternativamente, sulla base di apposite convenzioni con il sistema bancario, di provvista dedicata o di garanzia concessa, dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A (Cdp) a valere sui fondi di cui al comma 7, lettera a), dell'articolo 5 del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n 326. L'esposizione di Cdp è garantita dallo Stato ai sensi del articolo 1, comma 47, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Le Regioni e gli enti locali adeguano, ciascuno per la parte di competenza, e ove necessitario alla durata dell'incentivo come rimodulata ai sensi del comma 3, lettera a) la validità temporale dei permessi rilasciati, comunque denominati, per la costruzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici ricadenti nel campo di applicazione del presente articolo.

7. I soggetti beneficiari di incentivi pluriennali, comunque denominati, per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili possono cedere una quota di detti incentivi, fino ad un massimo dell'ottanta per cento, ad un acquirente selezionato tra i primari operatori finanziari europei.

8. L'acquirente selezionato di cui al comma 1 subentra ai soggetti beneficiari nei diritti a percepire gli incentivi pluriennali dal soggetto deputato all'erogazione degli stessi salva la prerogativa dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico di esercitare annualmente, anche avvalendosi del soggetto deputato all'erogazione degli incentivi, l'opzione di acquisire tali diritti a fronte della corresponsione di un importo pari alla rata annuale costante, calcolata sulla base di un tasso di interesse T, corrispondente all'ammortamento finanziario del costo sostenuto per l'acquisto dei diritti di un arco temporale analogo a quello riconosciuto per la percezione degli incentivi.

9. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propri provvedimenti, provvede a:

a) stabilire le modalità di selezione dell'acquirente di cui al comma 1 tramite procedura competitiva e non discriminatoria che abbia come principale criterio di scelta il minimo valore offerto del tasso di interesse T di cui al comma 2;
b) stabilire l'importo minimo, comunque non inferiore a 30 miliardi di euro, che l'acquirente di cui al comma 1 rende complessivamente disponibile per l'acquisto delle quote di incentivi pluriennali;

26.100 (segue)

c) definire le condizioni, le procedure e le modalità di riscossione da parte dell'acquirente di cui al comma 1 delle quote degli incentivi pluriennali acquistati o, in alternativa, degli importi annuali nel caso di esercizio dell'opzione di cui al comma 2;
d) stabilire i criteri e le procedure per determinare la quota annuale costante di incentivi pluriennali che può essere oggetto di cessione da parte di ciascun soggetto beneficiario, tenendo conto anche della tipologia e della localizzazione degli impianti;
e) definire le condizioni, le procedure ed ogni altro parametro utile per disciplinare la cessione delle quote di incentivi pluriennali che deve essere attuata attraverso aste aggiudicate sulla base del tasso di sconto offerto, che non può essere inferiore al tasso T riconosciuto all'acquirente, e nei limiti di un importo massimo destinato all'acquisto delle quote di incentivi pluriennali stabilito per ciascuna asta;
f) stabilire per ciascuna asta le procedure di partecipazione, il tasso di sconto minimo e l'importo massimo destinato all'acquisto delle quote di incentivi pluriennali tenendo conto, nel caso le aste siano distinte sulla base della tipologia o della dimensione degli impianti, delle connesse specificità in termini di numerosità, costo presunto del capitale e capacità di gestione di procedure complesse;
g) definire ogni altro aspetto inerente la procedura di selezione dell'acquirente e le aste di acquisto utile a massimizzare la partecipazione, incluse forme di garanzia a condizione che esse in ogni caso escludano l'intervento diretto o indiretto dello Stato.

10. l'autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, nel rispetto di specifici indirizzi emanati con proprio decreto dal Ministro dello sviluppo economico, destina l'eventuale differenza tra il costo annuale degli incentivi acquistati dall'acquirente di cui al comma 1 e l'importo annuale di cui al comma 2 a riduzione della componente A3 degli oneri di sistema.

11. il Governo provvede ad assumere ogni iniziativa utile a dare piena esecuzione alle disposizioni del presente articolo, inclusi eventuali accordi con il sistema bancario per semplificare il recesso totale o parziale dei soggetti beneficiari di incentivi pluriennali dai contratti di finanziamento stipulati.

12. Alle quote di incentivi cedute ai sensi delle disposizioni di cui al comma 9, non si applicano, a decorrere dalla data di cessione, le misure di rimodulazione di cui al comma 3."

26.100

AS 1541

Subemendamento all'emendamento 29.100

Apportare le seguenti modifiche:

1. Nel primo periodo dopo le parole: "servizio universale" aggiungere le seguenti : "e del trasporto ferroviario delle merci transfrontaliero"
2. Nel secondo periodo dopo le parole: "servizio universale" aggiungere le seguenti: "e nel trasporto ferroviario delle merci transfrontaliero"

Conseguentemente al comma 1 dell'articolo 29, dopo le parole "servizio universale" inserire le seguenti: "e per il settore del trasporto ferroviario delle merci transfrontaliero"

Berger

29.100/1

AS 1541

Subemendamento all'emendamento 29.100

Apportare le seguenti modifiche:

1. Nel primo periodo dopo le parole: "servizio universale" aggiungere le seguenti : "e del trasporto ferroviario delle merci"
2. Nel secondo periodo dopo le parole: "servizio universale" aggiungere le seguenti: "e nel trasporto ferroviario delle merci"

Conseguentemente al comma 1 dell'articolo 29, dopo le parole "servizio universale" inserire le seguenti: "e per il settore del trasporto ferroviario delle merci"

Berger

29.100/2

AS 1541

Subemendamento all'emendamento 29.100

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

- al primo periodo dopo le parole: "servizio universale" aggiungere le seguenti: "e del trasporto ferroviario delle merci."
- al secondo periodo dopo le parole: "servizio universale" aggiungere le seguenti: "e nel trasporto ferroviario delle merci,"

Conseguentemente al comma 1 dell'articolo 29, dopo le parole "servizio universale" inserire le seguenti: "e per il settore del trasporto ferroviario delle merci."

FILIPPI TOMASELLI CALEO

29.100/3

AS 1541

Subemendamento all'emendamento 29.100

All'emendamento 29.100 apportare le seguenti modificazioni:

1. Nel primo periodo dopo le parole: "servizio universale" aggiungere le seguenti : "e del trasporto ferroviario delle merci"

2. Nel secondo periodo dopo le parole: "servizio universale" aggiungere le seguenti: "e nel trasporto ferroviario delle merci"

Conseguentemente al comma 1 dell'articolo 29, primo periodo, dopo le parole "servizio universale" inserire le seguenti: "e per il settore del trasporto ferroviario delle merci".

BIGNAMI

29.100/4

AS 1541

SUBEMENDAMENTO

All'emendamento 29.100 dopo il capoverso "3" aggiungere il seguente:

" 3-bis. Il secondo periodo del comma 8, dell'articolo 17 del Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 è abrogato."

Conseguentemente, all'alinea sostituire le parole: "dal seguente" con le seguenti: " "dai seguenti".

PELINO

GRUPPO FORZA ITALIA - POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

29.100/5

Emendamento

All'articolo 29, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. E' fatto divieto di traslare i maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione sui prezzi e sui pedaggi praticati nell'ambito del servizio universale. ***Nella definizione dei pedaggi per l'uso dell'infrastruttura ferroviaria non rientranti nel servizio universale, tiene conto dei maggiori costi di gestione derivanti dalla presente disposizione secondo un criterio di gradualità valido per il primo triennio, in misura non superiore al 50% nell'anno 2015, non superiore al 70% nell'anno 2016, non superiore al 80% nell'anno 2017. L'Autorità per i trasporti vigila sull'osservanza delle disposizioni di cui al primo periodo, anche mediante accertamenti a campione, e sulla corretta applicazione della norma sul mercato.***"

Relazione illustrativa

La precedente formulazione della norma prevedeva il divieto di traslare i maggiori oneri sui prezzi e sui pedaggi del (solo) servizio universale, attribuendo in tal modo tutto il peso della disposizione sui servizi a mercato sia viaggiatori che merci.

La norma proposta prevede una gradualità temporale in grado di diluire nel tempo gli effetti dell'allineamento del prezzo dell'energia al prezzo di mercato, prevedendo una regolazione tariffaria che consenta un recupero parziale nei primi tre anni.

29.100

AS 1541

SUBEMENDAMENTO

EMENDAMENTO 30.100

Alla lettera a) ivi richiamata, sostituire le parole "500 standard metri cubi/ora" con le seguenti:

"300 standard metri cubi/ora"

PICCOLI

GRUPPO FORZA ITALIA - POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

30.100/1

AS 1541

Art. 30

All'Art. 30, comma 2, lettera a) le parole "non superiore a 100 standard metri cubi/ora" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 500 standard metri cubi/ora";

I RELATORI

30.100

A.S.1541

Subemendamento all'emendamento 30.200 dei relatori

Al comma 2-bis, sopprimere le parole: " e non oltre".

Sen. Consiglio

Sen. Arrigoni

Sen. Candiani

30.200/1

As 1541

sono

Art.30

All'Art. 30, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

- «2 bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2011, dopo le parole "le Regioni prevedono" sono inserite le seguenti parole ", entro e non oltre il 31 ottobre 2014,";

2 ter. All'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2011, le parole "Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti "Entro e non oltre il 31 ottobre 2014".

«2 bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2011, dopo le parole "le Regioni prevedono" sono inserite le seguenti parole ", entro e non oltre il 31 ottobre 2014,";

"2 sexies. All'art. 33, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011, dopo le parole "a partire da rifiuti" sono aggiunte le seguenti ", compreso il gas di discarica,"

30.200

AS 1451

EMENDAMENTO

All'articolo 30, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: "30 giugno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014"."

30. 300

Relazione illustrativa

L'art. 3-bis, comma 1, del decreto-legge n. 16/2012, convertito dalla legge n. 44/2012, demanda ad un apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la determinazione della tassazione applicabile ai combustibili impiegati negli impianti cogenerativi che producono, contemporaneamente, energia elettrica e calore per riscaldamento. Tale determinazione deve avvenire, secondo quanto previsto dalla norma primaria, attraverso la fissazione di specifici coefficienti moltiplicativi delle aliquote di accisa attualmente previste dal punto 11 della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA). Il comma 2 del medesimo articolo 3-bis prevede, altresì, che, nelle more dell'individuazione di tali coefficienti moltiplicativi delle aliquote di accisa summenzionate e fino al 30 giugno 2014 (termine così prorogato dall'articolo 9, comma 6 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150), debbano continuare ad applicarsi, per i combustibili in questione, i coefficienti, individuati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con deliberazione n. 16/98 dell'11 marzo 1998, già in passato vigenti, ancorché ridotti nella misura del 12 per cento. Con l'articolo in illustrazione si intende prorogare ulteriormente il termine del 30 giugno 2014 al 31 dicembre 2014.

Relazione tecnica

La norma in esame dispone un'ulteriore proroga al 31 dicembre 2014 del termine per l'adozione del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze per la determinazione della tassazione applicabile ai combustibili impiegati negli impianti cogenerativi.

Pertanto, ai fini dell'individuazione dei quantitativi di combustibile soggetti alle aliquote sulla produzione di energia elettrica, continuano ad applicarsi i coefficienti individuati dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas con la deliberazione n. 16/98, ridotti del 12%.

Tale misura restrittiva del quantitativo di combustibile ammesso all'uso agevolato, già estesa sino al 30 giugno 2014, viene ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2014.

Si stima che la norma di proroga non determini effetti finanziari, in quanto i coefficienti ridotti risultano idonei a garantire sostanzialmente lo stesso gettito a legislazione vigente.

AS 1541
Sub-emendamento all'emendamento 30.0.100

Al comma 1, sostituire le parole *"purché stipulati prima della data di entrata in vigore del decreto del ministero dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226,"* con le seguenti: ***"purché stipulati prima della pubblicazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico delle Linee Guida di cui al decreto ministeriale 22.5.2014";***

Al comma 2 sostituire le parole da *"otto mesi"* fino a *"sesto raggruppamento"* con le seguenti: ***"di quindici mesi per gli ambiti del primo, secondo, terzo e quarto raggruppamento di cui all'Allegato 1 dello stesso regolamento, di quattordici mesi per gli ambiti del quinto raggruppamento, di tredici mesi per gli ambiti del sesto e settimo raggruppamento";***

Dopo il comma 4 è inserito il seguente comma:
"5. A decorrere dall'anno 2015 il canone di cui al comma 4 dell'articolo 46 bis del decreto–legge 159/2007 convertito con modificazioni dalla legge 222/2007, non potrà più essere riconosciuto in tariffa e resterà a carico del gestore uscente fino all'aggiudicazione delle concessioni assegnate per ambiti territoriali minimi, di cui all'articolo 46-bis, comma 2, dello stesso decreto-legge. A decorrere dall'anno in corso, i Comuni che ancora non lo hanno fatto potranno inviare le richieste di corresponsione del canone di cui al periodo precedente al gestore uscente e, in copia, all'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico. L'Autorità di cui al periodo precedente, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente comma e provvede a sanzionare comportamenti difformi dei soggetti gestori."

De Petris

DePetris

30.0.100/1

SUBEMENDAMENTO AD EMENDAMENTO 30.0.100

ART. 30

Al comma 1, capoverso Articolo 30-bis, sostituire le parole "purché stipulati prima della data di entrata in vigore del decreto del ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226" con le seguenti:

"purché conclusi prima della data di entrata in vigore della presente legge".

Sen. PICCOLI

Sen. BRUNI

30.0.100/2

A.S. 1541

Subemendamento all'emendamento 30.0.100

Al comma 2, sostituire le parole "otto mesi" con "dieci mesi", le parole "sei mesi" con "otto mesi" e le parole "quattro mesi" con "sei mesi".

VACCARI, TOMASELLI, CALEO

Vaccari

30.0.100/3

AS 1541

EMENDAMENTO:

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

Articolo 30-*bis*

(Interventi urgenti per la regolazione delle gare d'ambito gas naturale)

1. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, modificato con decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, dopo le parole "*calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti*" aggiungere le seguenti: "*,purché stipulati prima della data di entrata in vigore del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226,*".
2. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara, sono prorogati di otto mesi per gli ambiti del primo raggruppamento di cui all'Allegato 1 dello stesso regolamento, di sei mesi per gli ambiti del secondo, terzo e quarto raggruppamento e di quattro mesi per gli ambiti del quinto e sesto raggruppamento, in aggiunta alle proroghe di cui all'articolo 1, comma 16, del decreto legge 23 dicembre 2013, n.145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.
3. Le proroghe di cui al comma 2 non si applicano agli ambiti di cui all'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
4. La previsione di cui all'articolo 4 comma 5 del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013 n. 98, si applica al superamento dei nuovi termini previsti dal comma 2.

30. 0. 100

A.S. 1541

Subemendamento all'emendamento 30.0.200

Al capoverso "Art. 30-bis", comma 1, sostituire le parole da: «le parole: "rivestono» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «aggiungere in fine il seguente periodo: ", in considerazione dei prevalenti profili di sviluppo economico di tali insediamenti produttivi nonché per la salvaguardia dei territori oggetto degli interventi e dei livelli occupazionali".»

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

RUTA

Ruta

30.0.200/1

A.S. 1541

Subemendamento all'emendamento 30.0.200

Al capoverso "Art. 30-bis", sopprimere il comma 2.

RUTA

30.0.200/2

EMENDAMENTI AS.1541

All'emendamento dei Relatori 30.0.200, all'articolo 30-bis, al comma 2, al primo periodo, sostituire le parole: "energia da fonti rinnovabili" con le seguenti: "etanolo per trazione, nel rispetto di quanto stabilito della normativa comunitaria vigente,"

CIOFFI, MARTELLI, GIROTTO

Cioffi

30.0.200/3

AS 1541

EMENDAMENTO

ART. 30-bis

(Misure urgenti di semplificazione per l'utilizzo delle fonti rinnovabili nell'ambito della riconversione industriale del comparto bieticolo-saccarifero)

1. All'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole: " rivestono carattere di interesse nazionale anche ai fini della definizione e del perfezionamento dei processi autorizzativi e dell'effettiva entrata in esercizio" sono sostituite dalle seguenti: "rivestono carattere di interesse strategico e costituiscono una priorità a carattere nazionale in considerazione dei prevalenti profili di sviluppo economico di tali insediamenti produttivi nonché per la salvaguardia dei territori oggetto degli interventi e dei livelli occupazionali.".

2. All'articolo 29 del decreto-legge n. 5 del 2012, come convertito, il comma 2 è sostituito dal seguente: "I progetti di cui al comma 1 riguardano la realizzazione di iniziative di riconversione industriale, prevalentemente nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili, e sono finalizzati anche al reimpiego dei lavoratori, dipendenti delle imprese saccarifere italiane dismesse per effetto del Regolamento (CE) n.320/2006 del Consiglio del 20 febbraio 2006, in nuove attività di natura industriale. Al fine di garantire l'attuazione di tali progetti, il Comitato interministeriale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 2 del 2006, nel caso in cui i relativi procedimenti autorizzativi non risultino ultimati e siano decorsi infruttuosamente i termini di legge per la conclusione di tali procedimenti, nomina senza indugio, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, un Commissario *ad acta* per l'esecuzione degli accordi per la riconversione industriale sottoscritti con il coordinamento del Comitato interministeriale, in ottemperanza alle direttive da quest'ultimo adottate. Al Commissario non spettano compensi, gettoni o altra forma di emolumento; eventuali rimborsi di spese vive fanno carico alle risorse destinate alla realizzazione dei progetti".

1 RELATR.

~~30.0.100~~

30.0.200

A.S. 1541

EMENDAMENTO

All'articolo 32, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al capoverso 9-bis, ottavo periodo, le parole: "entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione" sono sostituite dalle seguenti: "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presento decreto";

2) al capoverso 9-ter, primo periodo, le parole: "entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione" sono sostituite dalle seguenti: "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";

b) al comma 3 le parole: "entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presento decreto".

32.100

A.S. 1541

Subemendamento all'emendamento 34.100

Dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:

"1-ter. Al comma 2, dell'articolo 37, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 2011, dopo la lettera n) inserire la seguente:

"o) con particolare riferimento al servizio di noleggio con conducente mediante auto e natanti, a stabilire, per la regolazione del servizio principi improntati alla tutela della concorrenza e comunque tali da garantire l'equilibrio del mercato, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di mobilità degli utenti, segnatamente in ambito urbano".

1-quater. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 29, commi 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

1-quinquies. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Lo stazionamento dei mezzi nelle aree destinate al parcheggio nei centri abitati è consentito a fronte del pagamento della somma stabilita dal Comune ai sensi dell'articolo 5, lettera e)".

b) all'articolo 5 è aggiunta la seguente lettera: "e) la somma forfettaria mensile per la sosta di cui all'articolo 3, comma 2, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni nonché con le direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".

c) All'articolo 7, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

comma 3-bis: "È istituito presso l'Autorità di Regolazione dei Trasporti, di cui all'articolo 37 decreto-legge n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 2011, un'anagrafe nazionale dei soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, di cui al comma 1. Con proprio provvedimento l'Autorità stabilisce i criteri per l'ammissione all'interno dell'anagrafe nazionale di cui al periodo precedente. Sulla base dei criteri stabiliti dall'Autorità, che tengano in massima considerazione le esigenze di mobilità degli utenti sul territorio, le amministrazioni comunali rilasciano le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente attraverso il bando pubblico di cui all'articolo 8".

TOMASELLI, CALEO, FABBRI

34.100/1

A.S. 1541

Subemendamento all'emendamento 34.100

Dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:

"1.ter. L'articolo 29, comma 1-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14».

1-*quater.* Al comma 2, dell'articolo 37, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 2011, dopo la lettera *n)* inserire la seguente: "*o)* con particolare riferimento alle imprese esercenti l'attività di noleggio con conducente mediante auto e natanti, a proporre, sulla base di criteri improntati alla tutela della concorrenza e comunque tali da garantire l'equilibrio del mercato, lo sviluppo dei servizi del trasporto pubblico non di linea in funzione delle reali esigenze di mobilità"».

TOMASELLI, CALEO, PEGORER

34.100/2

AS 1541

ART. 34

1-bis) Dopo il comma 1, inserire il seguente:

Al comma 1-bis dell'art. 3 della tariffa, Parte prima, annessa la decreto del Presidente della repubblica del 26 ottobre 1972 n. 642, dopo le parole "estratti, copie e simili" sono aggiunte le seguenti:",con esclusione delle istanze di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto 24 marzo 1994, n. 379, presentate ai fini della percezione dell'indennità prevista dall'art. , comma 3, della legge 18 febbraIO 1992, N. 162.

I Relatori

34.100

A.S. 1541

art. 34

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Articolo 34 bis

Al fine di favorire l'accesso al mercato dei prodotti della pesca in condizioni di equità senza alterazioni della concorrenza, conformemente ai principi comunitari vigenti in materia, le disposizioni di cui all'art. 3-ter, comma 1, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, si interpretano nel senso di ricomprendere anche la pesca professionale in acque interne e lagunari.

Conseguentemente alla rubrica aggiungere le seguenti parole ".Disposizioni interpretative"

I RELATORI

34.0.100